

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO 033 del 23/01/2025 Prot.12/25/24_14/C****Art. 1. Definizione**

Tra le parti:

L'impresa MU.BRE. Costruzioni SRL con sede in via Mantegna nr 6, Marostica (VI), P.IVA 00172820243, (in appresso denominata Impresa); e

la **Ditta SARTORELLO ESCAVAZIONI Srl** con sede in via Vigolo, 116 a Vicenza (VI) P. IVA 03464770241 in appresso denominato Subappaltatore) la quale è iscritta a:

- C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 327533 di R.E.A.;
- INPS sede di Vicenza matricola nr. 9109306888;
- INAIL sede di Vicenza posizione nr. 14640178;
- CASSA EDILE sede di Vicenza nr. 3585;

nella persona del suo legale rappresentante/titolare/ Sig. Sartorello Giuseppe si stipula e si conviene quanto in appresso specificato.

Art. 2. Premesse

Si Premette:

a) che l'Impresa, in forza di contratto d'appalto ha assunto per conto del Committente **Dolomiti Building Spa via della Stazione 100, 38059 Castel Ivano (TN)** l'esecuzione di un complesso di lavori costituenti la "**Demolizione del complesso industriale ex Elba**" da eseguirsi in **Viale Vicenza Bassano del Grappa (VI)**; codice **CNCEC9012845072**

b) che l'Impresa ha fornito alla ditta SARTORELLO ESCAVAZIONI Srl tutte le informazioni tecniche e contrattuali contenute in appalto inerenti i lavori che intende affidare;

c) che la ditta SARTORELLO ESCAVAZIONI Srl si è resa disponibile ed ha manifestato il proprio interesse ad eseguire le opere di demolizione;

d) che l'Impresa è giunta nella determinazione di affidare in subappalto al Subappaltatore, il quale accetta e dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici e mezzi necessari, l'esecuzione delle opere specificate al successivo art. 3.

Art. 3. Descrizione e prezzi dei lavori oggetto di contratto

L'impresa affida al subappaltatore, l'esecuzione delle seguenti opere:

Demolizione completa di edificio comprendente: demolizione copertura (prima fase), rimozione e smaltimento guaine, strip-out interno (demolizione selettiva) compreso smaltimento rifiuti misti (legno, lane minerali...), demolizione completa edificio fuori terra, demolizione pavimenti e fondazioni, demolizione pavimenti esterni, pratiche per autorizzazione campagna di recupero rifiuti interni al cantiere, frantumazione macerie e produzione di EoW certificato CE, spostamento materiale in area concordata con il committente.

Il tutto come da offerta allegata al presente contratto a farne parte integrante.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli apprestamenti per operare in sicurezza compreso quelli eventualmente richiesti dal responsabile per la sicurezza, nessuno escluso, ed ogni altro onere.

Il subappaltatore ha preso piena visione delle aree del lavoro da eseguire, delle problematiche di cantiere e delle condizioni in cui si dovrà operare.

Il tutto sarà eseguito a corpo per un importo di €/corpo

come da offerta allegata

L'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, risulta essere di _____ (euro)
Relativamente agli oneri della sicurezza per lo specifico subappalto, così come dichiarati dal subappaltatore, si quantificano in € 3000,00 (euro tremila/00). Si precisa che i prezzi unitari delle specifiche lavorazioni sopra riportate sono comprensive degli oneri per la sicurezza, nessuno escluso.

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA:

L'IVA se dovuta per legge.

APPRESTAMENTI E SOMMINISTRAZIONI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE:

esecuzione dei lavori con personale specializzato e formato, utilizzo di macchinari efficienti e funzionanti. Vedasi offerta allegata per altro.

METODO DI MISURAZIONE:

come specificato nell'art. 3 del presente contratto e per le quantità effettivamente realizzate

PREZZI PER ESECUZIONE DI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

operaio €/ora. ().

Le economie dovranno essere precedentemente autorizzate per iscritto dall'Impresa ed i relativi buoni sottoscritti giornalmente dal tecnico responsabile di cantiere, in caso di esecuzione di lavori in economia non precedentemente autorizzati per iscritto ovvero in mancanza di buoni di accettazione da parte del tecnico, le economie non saranno riconosciute e pagate.

Art. 4. Regime imposte indirette

Il Subappaltatore dichiara che:

- ☐ la propria attività appartiene alla sezione **F** intitolata "**Costruzioni**" con codice **ATECO** _____ e quindi verrà applicato il regime di **Reverse Charge**.
☐ la propria attività non rientra nella sezione **F** intitolata "**Costruzioni**" e il valore del bene prevale sul valore della posa e quindi sarà applicata la **percentuale IVA vigente**

Art. 5. Certificazione materiali e dichiarazione di conformità impianti

Ove previsto da normativa vigente relative al vostro prodotto, il Subappaltatore dovrà fornire il certificato di marcatura CE secondo regolamento UE n. 305/11 in accordo con la specifica norma armonizzata (es. dichiarazione di prestazione). Inoltre dare evidenza del rispetto delle Norme Tecniche vigenti fornendo la documentazione necessaria (qualifica servizio tecnico centrale, presenza di FPC, istruzione di montaggio, libretti d'uso e manutenzione, schede tecniche, schede di sicurezza). Ove ricorra il caso, procurare la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008.

Art. 6. Codice Etico

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del documento Codice Etico consultabile all'interno del sito www.mubre.it e facente parte del Modello Organizzativo di MU.BRE. Costruzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01; dichiara inoltre di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento delle attività del presente contratto. L'inosservanza di tale impegno salvo che il fatto non sia di modesta entità anche in relazione delle possibili conseguenze a carico di Mubre, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la società a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando il risarcimento di eventuali danni eventualmente causati a Mubre

Art. 7. Controlli di qualità secondo sistema qualità MU.BRE Costruzioni s.r.l.

Il subappaltatore prende atto e accetta l'esecuzione dei controlli in accettazione sui materiali e in produzione sulle lavorazioni da egli eseguite; le lavorazioni dovranno quindi essere svolte in modo che i controlli eseguiti da MU.BRE. diano esito positivo.

IN CASO DI FORNITORI CHE UTILIZZINO STRUMENTI/SOFTWARE PER MISURAZIONI, RILEVAZIONI, CALCOLI: (es. manometro, prova differenziale, chiave dinamometrica, igrometro, laser, ecc) Il subappaltatore con la presente dichiara che, per l'espletamento di quanto indicato al punto 3, utilizzerà software/strumentazione adeguato e aggiornato al fine di fornire all'Impresa la fornitura completa e conforme a quanto richiesto. A tale scopo, il subappaltatore prima del suo utilizzo fornirà all'impresa documentazione tecnica di idoneità del software-strumentazione utilizzato; inoltre, con la presente dichiara di controllare il proprio *software-strumentazione* utilizzato per produrre quanto indicato al punto 3 affinché sia costantemente *aggiornato-tarato*. Altresì dichiara di avvisare il Committente nel momento in cui il software/strumentazione sarà sostituito. Sarà onere del subappaltatore dare dimostrazione documentale dell'avvenuto adempimento di aggiornamento/taratura del software/strumentazione.

Art. 8. Oggetto del contratto e presa visione

L'Impresa affida al Subappaltatore, che si dichiara di assumerla, l'esecuzione dei lavori previsti dal presente contratto da eseguirsi secondo il progetto visionato ed accettato in ogni sua parte dal Subappaltatore.

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del luogo di esecuzione dei lavori e di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione dell'opera e di non sollevare alcuna obiezione in merito.

Art. 9. Forma del contratto

I Lavori vengono subappaltati "**a corpo**", le quantità previste sono puramente indicative e non vincolano in nessun modo la liquidazione finale.

Art. 10. Ritenute di garanzia e pagamenti

Le fatture dovranno essere inviate in modalità informatica, come previsto dalla circolare n. 8/E del 30/04/2018 dell'Agenzia delle Entrate con Codice Ufficio/Destinatario T04ZHR3.

Il pagamento della fattura viene effettuato su SAL mensili con BB a 60/90 giorni data fattura fine mese. Si precisa che la fattura potrà essere emessa solo dopo approvazione e accettazione delle opere eseguite da parte del responsabile dell'Impresa.

La contabilità lavori, redatta come da contratto, dovrà essere altresì approvata ed accettata da parte di MU.BRE. e, dopo tale approvazione ed accettazione, dovrà essere trasmessa PRE-FATTURA al seguente indirizzo e-mail fatture@mubre.it, per le verifiche di legge, cui seguirà autorizzazione alla emissione di fattura in formato elettronico. La mancata approvazione e la mancata trasmissione della PRE-FATTURA autorizza MU.BRE. a sospendere i pagamenti concordati.

Il subappaltatore deve trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'appaltatore. Qualora il subappaltatore non trasmetta le fatture quietanzate relative allo stato avanzamento lavori liquidato entro il predetto termine, l'appaltatore sospende il successivo pagamento a loro favore.

Il subappaltatore non potrà pretendere il pagamento senza aver dato prova all'impresa committente dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria in vigore, nonché dell'esatto adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e da quanto altro stabilito nel presente contratto. La documentazione attestante la regolarità contributiva dovrà essere allegata ad ogni fattura, pena la sospensione dei pagamenti in attesa della stessa.

Art. 11. Revisione Prezzi

Il subappaltatore dichiara di ritenere stipulati a suo carico tutti indistintamente i prezzi esposti, in base ai propri calcoli, indagini stime, rimanendo, gli stessi, invariabili e non soggetti a modifica di sorta.

Per cui rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, con riferimento alla loro entità, eccezione qualsiasi o pretesa alcuna di revisione ovvero aumento per qualsivoglia titolo o causale (anche in caso di sospensioni dei lavori per cause non imputabili al subappaltatore) e ciò anche in deroga all'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 12. Sorveglianza dei lavori

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e a quelle organizzative dell'Impresa.

Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia a lavori ultimati.

Art. 13. Persone autorizzate dal Subappaltatore

Il Subappaltatore autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto e a saldo le seguenti persone :.....; ciò con esonero di responsabilità dell'impresa e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere comunicata all'impresa immediatamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.

Il Subappaltatore nomina altresì a tutti gli effetti come proprio rappresentante e responsabile dei lavori il Sig. che deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori ai seguenti n° telefonici.....

Il Subappaltatore dichiara che è stato nominato per iscritto quale Responsabile della Sicurezza il Sig. nato a il e residente a

Art. 14. Tempi di esecuzione

Con la firma del presente contratto i lavori s'intendono consegnati senza alcuna riserva da parte del Subappaltatore.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo il cronoprogramma che il subappaltatore dichiara di conoscere e accettare.

Il Subappaltatore da atto che il periodo di ferie annuale dei dipendenti, normalmente da effettuarsi nel mese di Agosto, non costituisce motivo di sospensione della decorrenza del tempo utile stabilito.

IL PRESENTE CONTRATTO E' IMMEDIATAMENTE IMPEGNATIVO PER IL SUBAPPALTATORE MENTRE LO SARA' PER L'IMPRESA SOLO AD AVVENUTA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DEL COMMITTENTE PRINCIPALE.

Art. 15. Sospensione dei lavori

Il Subappaltatore non potrà opporre alcun'obiezione od eccezione per eventuali ritardi nella consegna dei lavori, sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole opere connesse che gli fossero ordinate dall'Impresa in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera ed anche per esigenze di priorità ovvero coordinamento dei lavori di terza Impresa o Ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere, resta impregiudicato il diritto del Subappaltatore all'ottenimento di una sospensione dei lavori mentre con la firma del presente contratto il Subappaltatore rinuncia fin d'ora a richieste di risarcimento danni od oneri di qualsiasi genere, conseguenti a ritardi nella consegna dei lavori, sospensioni anche se dovute a cause di forza maggiore ovvero a cause imputabili al committente principale o all'impresa.

Il subappaltatore non potrà sospendere arbitrariamente i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'impresa.

Art. 16. Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto ai termini stabiliti dal presente contratto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato fra le parti e sempre che il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti una penalità del 3‰ (tre per mille) per ogni giorno naturale consecutivo fatta salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore.

Nel caso di mancato pagamento da parte dell'Impresa verrà applicato, alle somme ancora da corrispondere al subappaltatore, un tasso di mora pari all'interesse legale. Tuttavia, in espressa deroga all'art.4-1° comma del D.Lgs. nr. 213/2002, gli interessi moratori decorrono esclusivamente a seguito di formale atto di costituzione in mora inviato mediante raccomandata a.r. o pec

Art. 17. Verifica dei lavori e presa in consegna

E' fatto salvo il diritto di procedere a verificare in consegna d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Impresa rispetto al termine di ultimazione non dà diritto al Subappaltatore di richiedere speciali compensi di sorta.

Art. 18. Divieto di Cessione dei lavori in subappalto e del credito

Il Subappaltatore non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare, a sua volta, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non autorizzato.

E' pure vietata qualsiasi cessione dei crediti derivati dal presente contratto, se non sia riconosciuta dall'Impresa.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui al presente articolo, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge.

Il Subappaltatore, previa autorizzazione scritta dell'Impresa potrà subappaltare, a sua volta, alcune lavorazioni oggetto del presente contratto, purché lo stesso trasmetta entro 10 giorni precedenti l'inizio dei lavori il relativo contratto, il nominativo del personale dei suoi subappaltatori che sarà utilizzato per il cantiere oggetto della presente scrittura, copia dei versamenti contributivi previsti per Legge relativi al personale che utilizzerà non antecedenti il trimestre della data di stipula del presente contratto e relativo piano di sicurezza (POS) del suo subappaltatore, che dovrà essere conforme al piano di sicurezza generale (PSC) previa visione dello stesso a cura del Subappaltatore, completo di tutti i documenti di cui al successivo articolo 18/j.

Il Subappaltatore è l'unico responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti in materia di prevenzione, assicurazione e sicurezza di cui all'art. 20 e 21 del presente contratto, per il personale da esso impiegato, oltre sulla corretta esecuzione delle opere a esso assegnate con il presente contratto, anche se eseguite dal suo subappaltatore; inoltre, da lui facoltà all'Impresa di allontanare, dal cantiere, le persone non idonee.

Tutti i soggetti che intervengono in cantiere sono, comunque, tenuti al rispetto delle norme in materia di sicurezza, specificatamente, a quanto indicato dal Coordinatore per la sicurezza, oltre agli ordini impartiti dal responsabile Tecnico dell'Impresa.

E' pure vietata qualsiasi cessione dei crediti derivati dal presente contratto, se non sia riconosciuta dall'Impresa. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui al presente articolo, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge.

Art. 19. Custodia del cantiere

Il Subappaltatore dovrà provvedere alla custodia di quanto realizzato e impiegato: attrezzatura, macchinari, ecc., per la realizzazione delle opere, approntando la vigilanza necessaria per la conservazione e per impedire danni alle stesse, all'Impresa e a terzi, sollevando sin d'ora l'Impresa da ogni e qualsiasi responsabilità per danno o furto che si possa verificare in cantiere e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dei lavori e non previsto negli oneri a carico dell'Impresa.

Il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia e manutenzione delle opere da egli eseguite.

Tale onere si estinguerà all'avvenuto collaudo definitivo di tutti i lavori commissionati all'impresa dal committente principale.

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso d'esecuzione, ricadranno sul subappaltatore, avendo egli l'obbligo di prevedere e usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico o da azioni di terzi anche a cantiere chiuso.

Art. 20. Nuovi prezzi e contabilità finale

Eventuali nuovi prezzi unitari o nuovi prezzi a corpo occorrenti per l'esecuzione dell'opera subappaltata, saranno concordati fra subappaltatore e impresa in analogia ai prezzi già convenuti con il presente contratto, il subappaltatore



non potrà eseguire lavorazioni non previste, senza il preventivo concordamento per iscritto del prezzo pena il mancato pagamento del lavoro eseguito senza autorizzazione.

Eventuali variazioni in più o in meno delle quantità previste, per qualsiasi percentuale, o la mancata esecuzione di lavorazioni previste, non potranno dare adito ad alcuna richiesta di compenso o risarcimento.

Il Subappaltatore presenterà la propria contabilità all'impresa per il relativo controllo e concordamento delle quantità esposte che in nessun caso potranno essere superiori a quelle liquidate dal Committente principale all'impresa.

Art. 21. Oneri a carico del Subappaltatore

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della manodopera e dei mezzi necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare le opere richieste alle condizioni pattuite, il Subappaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera.

Il subappaltatore è obbligato a rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità di controllo in materia di progettazione definitiva, esecutiva o costruttiva, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di ordine pubblico, ambientale e fiscale e, comunque, qualsiasi norma inerente l'appalto di cui trattasi e la sua esecuzione.

Il Subappaltatore dovrà ancora disporre d'adequata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti.

Ove applicabile, il Subappaltatore dovrà fornire le abilitazioni previste da normativa vigente in merito all'attività oggetto del presente contratto (es. patentino F-gas, patentino saldatori, ecc)

Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati nessuna esclusa e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono compresi nei prezzi convenuti.

Il subappaltatore assume espresso impegno e responsabilità:

- a) di rispettare le condizioni contrattuali e la legislazione vigente, direttive, norme e regolamenti di settore applicabili in merito ai prodotti/lavorazioni oggetto del contratto.
- b) di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi dei medesimi, nonché di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti; inoltre di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- c) di corrispondere, conseguentemente ai Lavoratori stessi un trattamento normativo e di assicurare un trattamento minimo inderogabile retributivo non inferiore a quelli previsti dai Contratti Collettivi di categoria vigenti nella Provincia e dalle altre norme da essi richiamate.
- d) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, previsto da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al Contratto Collettivo Nazionale in vigore.
- e) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni ed alle previdenze sociali e di adempiere a tutte le altre incombenze di legge.
- f) a richiesta dell'Impresa ovvero del Committente principale o suo rappresentante (es. coordinatore per l'esecuzione dei lavori) di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate di prendere visione del Libro Unico del lavoro, dei nulla osta o comunicazione di assunzione ai centri per l'impiego, con riferimento ai lavoratori impiegati nel subappalto, delle ricevute dei versamenti effettuata agli istituti Previdenziali e assicurative alla cassa edile nonché tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali. La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro i termini richiesti dal Committente principale ovvero dal suo rappresentante o dall'impresa.
- g) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'impresa certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal Committente principale. Il Subappaltatore si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere b), c), d), e), e f) del presente articolo.
- h) di assumere a proprio carico ogni onere per eventuali collaudi e disegni che la DD.LL. Generale dovesse richiedere.
- i) di rispettare integralmente le normative vigenti in materia di sicurezza e di operare secondo le prescrizioni del piano di sicurezza generale oltre a quanto eventualmente richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza incaricato dal Committente principale e/o dal RSPP dell'Impresa; se per cause riconducibili al subappaltatore il Committente principale effettuasse delle decurtazioni sull'importo degli oneri di sicurezza spettanti all'impresa, quest'ultima provvederà a ridurre l'equivalente importo degli oneri di sicurezza dovuti al subappaltatore.
- j) di fornire all'impresa 10 giorni prima dell'inizio dei lavori nel caso non sia già stato fornito:
 - il proprio piano operativo di sicurezza POS, secondo il D.Lgs. 81/2008 all. XV e successive modifiche ed integrazioni, contenente:
 1. i dati identificativi del subappaltatore (- nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dal

subappaltatore; - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; - il nominativo del medico competente ove previsto; - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; - il numero e le relative qualifiche tecniche dei lavoratori dipendenti del subappaltatore operanti in cantiere;)

2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo;
 3. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 4. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 5. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 6. l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 7. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
 9. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 10. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
- le schede macchine contenenti i dati richiesti dal coordinatore per l'esecuzione
 - denuncia di inizio lavoro inviata a Inps, Inail e Cassa edile di competenza (**IMPORTANTE: nel caso di cantiere in Provincia di Trento effettuare la denuncia alla Cassa Edile di Trento secondo normativa vigente**)
 - comunicazione della percentuale di incidenza della manodopera relativa al presente subappalto;
 - eventuale altra documentazione richiesta dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori

(si precisa che in mancata consegna del POS o incompletezza dello stesso comporta l'applicazione di una penale nei confronti del subappaltatore, dell'importo pari a quella prevista nell'art. 15 del presente contratto e da trattenersi nel primo pagamento da effettuare nei confronti del subappaltatore)

- k) di prestarsi tempestivamente ai periodici incontri con il coordinatore per la sicurezza.
- l) di fornire e mettere in opera un quadro elettrico per il proprio utilizzo di energia elettrica
- m) di munire il proprio personale con tesserino di riconoscimento leggibile e visibile e che contenga foto e generalità del lavoratore e gli estremi della ditta subappaltatrice. Nel caso in cui venisse trovato all'interno del cantiere del personale appartenente al subappaltatore, sprovvisto del tesserino o irregolare o non visibile e leggibile, il subappaltatore autorizza l'impresa all'allontanamento di detto personale. Nel caso di ripetuta mancata esposizione del tesserino, l'impresa a suo insindacabile giudizio può rescindere il contratto di subappalto addebitando al subappaltatore gli oneri e danni che ciò comporta;
- n) a non costituire depositi di prodotti infiammabili all'interno dello spazio datogli in suo per le necessità dell'appalto; le modalità di eventuali depositi ritenuti necessari saranno concordate anche mediante il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- o) a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario e ad esigerne l'impiego nelle aree ad alto rischio dove l'uso è tassativo;
- p) a segnalare a RSPP dell'Impresa tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno degli ambienti di lavoro oggetto del presente contratto;
- q) ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti e idonei per l'esecuzione dei lavori e provvedere alla regolare manutenzione, revisione ed eventuale taratura;
- r) a smaltire in proprio i rifiuti e scarti prodotti dalla propria attività;
- s) a bagnare l'area interessata da eventuali demolizioni o adozione di idonei mezzi di aspirazione al fine di evitare l'emissione in atmosfera delle polveri;
- t) nel caso sia prevista la presenza negli ambienti di lavoro di prodotti chimici classificati pericolosi, il Subappaltatore si impegna di custodirli in idonei contenitori riportanti l'etichettatura prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di quantità, deposito e stoccaggio convenuti con l'Impresa; eventuali necessità di deposito secondo modalità difforni da quanto previsto dovranno essere preventivamente concordate con l'Impresa.
- u) di adempiere a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni del 2020 – DI 76 del 16 luglio 2020 nello specifico con l'articolo 8 comma 10-bis relativamente alla congruità dell'incidenza della manodopera e di contribuire con l'impresa per l'ottenimento dei dati necessari per la registrazione presso la Cassa Edile di competenza.
- v) di inviare all'impresa copia di Attestazione SOA in classifica pari o superiore a III o, in alternativa, copia della "patente a crediti" o richiesta all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di rilascio della "patente a crediti" (in tal caso da integrare successivamente con copia della "patente a crediti" ottenuta).

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo autorizzano l'impresa a risolvere il contratto con indennizzo dei conseguenti oneri e danni a carico del subappaltatore.

Art. 22. Osservanza delle norme relative all'igiene e all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il subappaltatore dichiara la propria idoneità tecnica professionale relativamente ai lavori affidati con il presente contratto e si impegna a fornire all'impresa attestazione (ad esempio per i lavori elettrici e impianti di riscaldamento: abilitazione D.M. 37/08).

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge in materia, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Impresa.

Quest'ultima resterà pertanto, indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro commesso in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Subappaltatore, poiché assuntore di un lavoro richiedente, l'impiego di particolari tecniche ed in possesso di specialistiche capacità.

Parimenti il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature, ponteggi materiali ecc. eventualmente messi a disposizione dall'Impresa (comprese opere provvisorie e gli apprestamenti antinfortunistici in genere) e qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità di tutto quanto messo a disposizione dall'impresa.

Ove ricorra il caso, dichiara di avere il personale abilitato al montaggio e smontaggio di ponteggi di qualsiasi tipologia costruttiva, in possesso di opportuno attestato di idoneità di cui l'Impresa potrà prenderne visione secondo normativa, e alla stesura del PIMUS o di eventuale relazione di calcolo a firma di un tecnico abilitato. Altresì dichiara che l'eventuale propria attrezzatura utilizzata per la realizzazione del ponteggio rispetta la normativa cogente.

Il Subappaltatore mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad esso saranno chiamate a prestare la propria attività e ciò ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, manda inoltre indenne sin d'ora l'Impresa per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i dipendenti del Subappaltatore, così per i danni che per fatto dello stesso Subappaltatore dovessero comunque derivare da terzi.

Inoltre dovrà accettare e attuare il piano di sicurezza e coordinamento predisposto a cura del cliente finale impegnandosi a collaborare con il cliente stesso per eventuali integrazioni al piano.

Per un'efficace attuazione degli obblighi di legge il subappaltatore dovrà comunicare per iscritto all'impresa il nominativo del proprio responsabile della sicurezza del cantiere e del direttore tecnico dello stesso cantiere.

In caso di contemporanea presenza in cantiere di diverse imprese subappaltatrici, il subappaltatore si impegna a fornire informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti all'intersecarsi delle diverse lavorazioni presenti all'interno del cantiere.

Ai fini della sicurezza interna tutto il personale dipendente del subappaltatore potrà accedere ai soli locali del cantiere dove si svolgono le prestazioni contrattuali.

Per quanto attiene all'igiene ed all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà fine attuazione per la parte di propria competenza alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo autorizzano l'impresa a risolvere il contratto con indennizzo dei conseguenti oneri e danni a carico del subappaltatore.

Art. 23. Osservanza delle norme ambientali

L'impresa ha adottato una Politica Ambientale (vedi sito www.mubre.it) volta alla pianificazione e al controllo delle attività che hanno un impatto sull'ambiente, al fine minimizzare l'impatto ambientale, prevenire l'inquinamento e migliorare le prestazioni ambientali nella sede e nei cantieri, nel rispetto della normativa europea e la legislazione vigente.

Il Subappaltatore che esegue le proprie prestazioni per conto dell'Impresa deve applicare i principi della politica ambientale e rispettare la normativa vigente. Il Subappaltatore risponde della corretta applicazione da parte del personale impiegato per l'esecuzione del contratto e dei subcontraenti di quanto predisposto dal presente allegato.

L'Impresa si riserva il diritto di eseguire controlli nell'area in cui vengono eseguite le prestazioni al fine di accertarsi del pieno rispetto delle norme summenzionate.

Il Subappaltatore è tenuto al rispetto delle istruzioni o procedure a lui consegnate e comunicate e comunque a rispettare quanto richiesto dall'impresa o dall'incaricato

Il Subappaltatore è consapevole e si impegna ad informare il proprio personale e i terzi che accederanno in cantiere per conto del Subappaltatore che è vietato lavare qualsiasi mezzo in cantiere.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo autorizzano l'impresa a risolvere il contratto con indennizzo dei conseguenti oneri e danni a carico del subappaltatore.

Art. 24. Obbligo di rilascio del cantiere

In caso d'insorta o insorgenza controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente subappalto.

Art. 25. Risoluzione del contratto

E' in facoltà dell'Impresa risolvere il contratto:

- a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nei termini prefissi.
- c) quando il subappaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsivoglia altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione dell'opera;
- d) qualora il Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.
- e) qualora il subappaltatore non adempia a quanto previsto all'art. 21 del presente contratto, non potrà eccepire o richiedere alcun tipo di pagamento di penali o corrisposto interessi di sorta, per la risoluzione del contratto stesso. Inoltre l'impresa potrà trattenersi in sede di pagamento dei lavori contabilizzati una somma, a titolo di trattenuta di garanzia, pari al 20.00 % sull'importo dei lavori eseguiti o sospendere il pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, il cui rilascio a favore del subappaltatore avverrà solo a seguito della regolarizzazione delle inadempienze riscontrate.
- f) qualora il subappaltatore violi quanto previsto all'art. 18 del presente contratto.

Nel caso di risoluzione per i motivi sopra esposti spetterà al subappaltatore soltanto il pagamento, alle modalità sopra descritte, dei lavori eseguiti, con la riserva da parte dell'impresa al risarcimento dei danni subiti. All'atto della risoluzione, il subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Sarà in facoltà all'Impresa e a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente i materiali.

Il diritto da parte dell'impresa di dichiarare risolto il contratto si esercita mediante comunicazione scritta (racc. A.R. o PEC) che avrà efficacia entro 3 giorni dal ricevimento da parte del subappaltatore.

Art. 26. Cauzioni

Omissis

Art. 27. Corresponsabilità del Subappaltatore

L'impresa, poiché risponde al committente principale dei lavori, anche dell'operato del subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad esso imputabile.

Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente principale.

Art. 28. Controlli sui materiali e in produzione

L'impresa si riserva il diritto di effettuare controlli sul materiale acquistato dal subappaltatore preventivamente al suo utilizzo al fine di accertarne la conformità ai requisiti specificati, tali controlli saranno eseguiti con modalità e frequenza da stabilirsi da parte dell'impresa in funzione del tipo di lavoro e della criticità del materiale.

L'impresa è inoltre autorizzata, dal subappaltatore, ad eseguire i controlli in produzione che riterrà opportuni e in particolare quelli previsti dal proprio sistema qualità, i risultati di tali controlli saranno utilizzati per la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Art. 29. Codice Univoco di Cantiere

Il Codice Univoco di Cantiere rilasciato da CNCE e relativo ai versamenti Cassa Edile del personale operante in cantiere è **CNCEC9012845072**

Art. 30. Tutela dei dati

1. Le parti dichiarano e garantiscono reciprocamente: che i dati personali di cui sono titolari sono da esse trattati in conformità a quanto richiede la vigente normativa in materia di Privacy; di essere autorizzati ad trasferimento di tali dati per l'esecuzione del presente contratto; di assumersi conseguentemente la relativa responsabilità in caso di violazione della normativa privacy e, in particolare, di comunicazione non consentita di dati personali e di impegnarsi a tenere manlevata ed indenne la controparte in caso di pretese di terzi.

2. I dati personali sono comunicati dall'una all'altra parte esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, con obbligo di restituirli integralmente, senza trattenerne copia, e di cessarne il trattamento al termine del Contratto stesso.

3. Ciascuna parte che, in qualità di titolare, trasferisce dati personali all'altra parte contrattuale si obbliga a trasmettere alle persone interessate l'informativa sul trattamento rilasciata dall'altra parte contrattuale, avente ad oggetto: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento; d) le categorie di dati personali in questione; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili; g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; h) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; i) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; i) il diritto

di proporre reclamo a un'autorità di controllo; m) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico; n) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 4. L'informativa di MU.BRE. COSTRUZIONI SRL è pubblicata sul sito internet www.mubre.it.

Art. 31. Forma delle modifiche

Ogni modifica od integrazione del presente contratto abbisogna, per la validità di atto scritto, sottoscritto da entrambi i contraenti.

Art. 32. Clausola compromissoria

Qualunque contestazione o vertenza sorte fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale rituale.

Il collegio arbitrale giudicante con sede esclusiva a Vicenza sarà costituito a richiesta di una sola delle parti e la domanda dovrà essere inoltrata con lettera raccomandata. Il collegio sarà composto di tre arbitri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due entro 15 giorni dalla loro nomina, e in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Vicenza, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. Nel caso una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi provvederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale Civile di Vicenza, a norma dell'art. 810 C.P.C.. Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. Il collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio.

Art. 33. Informazioni ai fini della sicurezza in cantiere e sicurezza stradale

Segnaletica di sicurezza - È presente presso il cantiere apposita segnaletica di sicurezza che indica:

OBBLIGHI		DIVIETI		PERICOLI		ZONE PERICOLOSE E INTERDETTE		EMERGENZA	
----------	---	---------	---	----------	---	------------------------------	---	-----------	---

Al vostro arrivo - Sarete ricevuti dal personale di cantiere ed affidati al vostro referente. Sarete invitati a leggere il presente testo, di cui si raccomanda la lettura e il rispetto delle indicazioni riportate. Verrete condotti alle parti da visitare mediante percorsi dedicati e protetti. Qualora si riscontrasse un comportamento non idoneo da parte del visitatore il personale dell'impresa potrà disporre l'allontanamento dal cantiere o provvedimenti di limitazione del percorso di visita.

Dispositivi di protezione individuale - È necessario inoltre l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche o almeno scarpe chiuse e con suola anti scivolo in quanto i percorsi di cantiere sono di natura diversa e possono presentare asperità ed irregolarità sul suolo, casco di protezione e gilet alta visibilità.

Sostanze pericolose - Allegato al POS presente in cantiere Vi sono le schede di sicurezza delle sostanze pericolose presenti in cantiere. E' necessaria la preventiva consultazione delle medesime da parte di chi le utilizzerà per il corretto uso dei DPI e della gestione delle emergenze.

Situazioni di emergenza - In caso di emergenza di qualsiasi natura fare riferimento al proprio referente che si occupa di voi. Presso il cantiere è presente personale addestrato e provvisto di adeguati presidi e istruzioni che permettono la gestione tali situazioni.

Trasporti e trasferimenti: in fase di circolazione stradale ricordare che bisogna: **1)** Mantenere regolarmente manutentati i mezzi di trasporto utilizzati in conformità al Codice della Strada; **2)** pianificare i viaggi con percorsi che influenzino meno possibile il traffico stradale; **3)** in caso di trasporto conto terzi, essere iscritti all'Albo Nazione degli Autotrasportatori e possedere Autorizzazione Trasporto conto Terzi; **4)** Porre particolare attenzione alla fissazione del carico in conformità ai controlli previsti da normativa.

Comportamenti - In fase di accesso al cantiere con mezzi verificare l'assenza di persone o altri mezzi nell'effettuare le manovre all'interno del cantiere, porre attenzione alla segnaletica presente relativa alla viabilità.

Seguite l'accompagnatore, attenendovi sempre alle istruzioni dallo stesso impartite e a quelle di seguito elencate:

1) Non allontanarsi dal gruppo e/o dal proprio referente; **2)** Non muoversi in zone interdette segnalate e comunicate dal referente; **3)** E' vietato fumare; **4)** Prestare sempre attenzione alla segnaletica di sicurezza esposta; **5)** Fare riferimento alla planimetria riportata in ultima pagina per avere cognizione di dove uno si trova; **6)** Tenere comportamento non correre, non saltare, non depositare o gettare nulla; **7)** Fare attenzione ai punti critici indicati dalla segnaletica e richiamati al punto successivo; **8)** Qualora si avvertano pericoli avvisare immediatamente l'accompagnatore.

Punti critici - **Scavi**: camminare sempre a distanza da questi, anche se provvisti di parapetti e protezioni; **Scale**: prestare attenzione ed usare le scale non interdetto, con l'accortezza di non fare pressione sui parapetti; **Ponteggi**: camminare a distanza, tenere sempre l'elmetto in testa ed evitare di appoggiare sui piani qualsiasi materiale; **Aperture in quota su pareti o pavimenti**: prestare notevole attenzione e non sporgersi dalle aperture anche se protette. **Mezzi in movimento**: verificare l'assenza di altri mezzi o persone durante le manovre con mezzi all'interno del cantiere.

Art. 34. Informazioni ai fini del rispetto dell'ambiente

GESTIONE RIFIUTI

Registro Carico/Scarico rifiuti - Presenza di Registro C/S debitamente compilato in caso di produzione di rifiuti con obbligo di registrazione con possibilità di verifica da parte del Committente.

Depositi temporanei - Devono essere localizzati in aree coperte, identificati da cartelli riportanti i codici CER, protetti da intemperie e previsti di bacini di contenimento per evitare sversamenti nel terreno ed in fogna.

Rifiuti Pericolosi - Presenza sui colli di etichetta inamovibile o marchio a fondo giallo come da normativa.

Tempistica stoccaggio rifiuti - devono essere avviati al recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito oppure al raggiungimento dei 30 mc (di cui il massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Il Subappaltatore dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

- utilizzare i contenitori identificati per la raccolta dei rifiuti;
- segnalare al responsabile tecnico di MU.BRE. Costruzioni srl la presenza di rifiuti abbandonati nelle aree di lavoro;
- facilitare le operazioni di smaltimento differenziato con il proprio comportamento;
- non smaltire rifiuti liquidi attraverso la rete fognaria o altri scarichi o sul suolo;
- in casi dubbi interpellare al responsabile tecnico di MU.BRE. Costruzioni srl;
- prima di consegnare il rifiuto al trasportatore, richiedere allo stesso l'autorizzazione per il trasporto per verificare sia il C.E.R. che la targa dell'automezzo;
- conferire il rifiuto controfirmando il formulario di accompagnamento e specificando la quantità;

- conservare la documentazione.

EMERGENZE – vedasi Piano di Emergenza Ambientale presente in cantiere.

ACQUE DI CANTIERE – Tutti gli allacci e scarichi devono essere preventivamente autorizzati dagli enti competenti.

TERRE E ROCCE DA SCAVO – il materiale scavato deve essere conservato o utilizzato secondo quanto definito nel Piano di Utilizzo. Il trasporto del materiale fuori dal sito di produzione deve essere accompagnato da documentazione come previsto da normativa, previo inoltre all'Autorità competente di apposita comunicazione.

MATERIALI DA SCARIFICA E DA DEMOLIZIONE – Devono essere gestiti come dei rifiuti secondo la relativa normativa vigente.

Art. 35. SA8000 – Dichiarazione di Impegni

MU.BRE. Costruzioni Srl, nel processo di certificazione etica SA 8000 chiede ai propri fornitori/subappaltatori il rispetto dei seguenti impegni che accettano con la firma del presente contratto:

- 1. Manodopera minorile** - Non impiegare lavoro infantile nella produzione o manifattura di alcun prodotto, dove per lavoro infantile si intende quello di persone di età inferiore ai 16 anni, impossibilitate a frequentare la scuola dell'obbligo e/o svolgere un'esistenza per loro idonea.
- 2. Lavoro forzato** - Non impiegare personale non volontario (detenuti politici e non) o che subisce restrizioni non legali nella propria libertà di recidere l'impegno lavorativo (sequestro dei documenti, stipendi non erogati e conservati come cauzioni).
- 3. Ambiente di lavoro** - Garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre con servizi adeguati e strumenti di controllo e protezioni da materiali e situazioni a rischio, conformemente alle normative vigenti in materia. Qualora vengano fornite mense ed abitazioni ai dipendenti, queste stesse devono essere salubri, sicure e conformi alle normative locali in materia di sicurezza ambientale.
- 4. Regole disciplinari** - Trattare tutti i lavoratori con dignità e rispetto, escludendo rigorosamente l'impiego di ogni tipo di pratica disciplinare inusuale e/o corporea. Le pratiche adottate devono conformarsi con tutte le leggi applicabili.
- 5. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva** - Garantire ai lavoratori la libertà di associarsi, se lo desiderano, e di poter contrattare pubblicamente e secondo la legge, senza timore di interferenze o restrizioni.
- 6. Discriminazione** - Impiegare i lavoratori in base alle loro abilità lavorative, evitando ogni genere di discriminazione. E' necessario vengano garantite le pari opportunità e non devono essere effettuati trattamenti differenziati nei confronti di persone di diversa religione, razza, credo politico o spirituale.
- 7. Retribuzione** - Garantire ai propri lavoratori una retribuzione che sia conforme a tutte le leggi locali in vigore a questo proposito, inclusa quella che determina la paga minima.
- 8. Orario di lavoro** - L'orario di lavoro non deve superare le 40 ore settimanali e lo straordinario, quando necessario, deve essere ricompensato in modo idoneo. Ai dipendenti deve comunque essere garantito almeno un giorno di riposo su sette.
- 9. Gestione del sistema di responsabilità sociale** - L'azienda si impegna a: - rendersi disponibile a verifiche di monitoraggio sui requisiti SA 8000 da parte di MU.BRE. Costruzioni Srl; - porre rimedio alle eventuali non conformità individuate da MU.BRE Srl; - informare MU.BRE Srl di altri fornitori, con i quali si hanno relazioni economiche rilevanti, nel caso si rilevassero situazioni critiche rispetto ai punti sopra citati; - in caso di lavoratori a domicilio, garantire anche ad essi i requisiti SA 8000 sopra riportati.

Art. 36. UNI ISO 30415 Diversità e Inclusione e UNI/PdR 125 Parità di genere – Dichiarazione di Impegni

MU.BRE. Costruzioni Srl, nel processo di certificazione UNI ISO 30415 Diversità e Inclusione e UNI/PdR 125 Parità di genere chiede ai propri fornitori/subappaltatori il rispetto dei seguenti impegni che accettano con la firma del presente contratto:

- 1. Stabilire e mantenere attive procedure appropriate per la valutazione e la selezione dei fornitori sulla base della loro capacità di rispondere ai requisiti delle norme in oggetto;**
- 2. Conformarsi a tutti i requisiti della presente norma rispettandoli;**
- 3. Partecipare alle attività di monitoraggio aziendale della MU.BRE. Costruzioni srl relativamente a tali aspetti;**
- 4. Autorizzare MU.BRE. Costruzioni srl ad effettuare verifiche presso i nostri luoghi di lavoro/uffici/sedi;**
- 5. Rimediare ad ogni non conformità identificata rispetto ai requisiti delle norme in oggetto;**
- 6. Informare prontamente l'azienda di qualsiasi rilevante relazione economica con altri fornitori e sub- fornitori.**

Ogni modifica od integrazione del presente contratto abbisogna, per la validità di atto scritto, della sottoscrizione di entrambi i contraenti.

Colceresa, li 23/01/2025

Il presente contratto è stato oggetto di negoziazione tra le parti e ritenuto dalle stesse di interesse ed equo. Per quanto necessari in ogni caso si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c.:

- art. 5 Certificazione materiale e dichiarazione di conformità impianti
- art. 6 Codice Etico
- art. 7 Controlli di qualità secondo sistema di qualità
- art. 9 Forma del contratto
- art. 10 Ritenute di garanzia e pagamenti
- art. 11 Revisione Prezzi
- art. 14 Tempi di esecuzione
- art. 15 Sospensione dei lavori
- art. 16 Penalità
- art. 20 Nuovi prezzi e contabilità finale
- art. 21 Oneri a carico del Subappaltatore
- art. 22 Osservanza delle norme relative all'igiene e all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- art. 23 Osservanza delle norme ambientali
- art. 24 Obbligo di rilascio del cantiere
- art. 25 Risoluzione del contratto
- art. 32 Clausola compromissoria

Colceresa, li 23/01/2025

Allegati: offerta composta da n. 1 pagina



Vicenza 02/12/2024

Spett.le
MUBRE COSTRUZIONI SRL

OGGETTO: Preventivo per demolizione complesso industriale EX ELBA a Bassano del Grappa

Con la presente si trasmette ns. migliore offerta per:

- Rimozione e smaltimento di guaine bituminose in copertura circa 3000mq
- Strip-out interno palazzina uffici circa 350mq su tre piani compreso smaltimento di rifiuti misti, legno, lane minerali, ecc
- Demolizione completa di edificio fuori terra circa 18500mq eseguito con escavatori dotati di pinze frantumatrici
- Demolizione completa di pavimenti e fondazioni interrato
- Demolizione di pavimentazioni esterne circa 4000mq
- Pratiche per autorizzazione campagna di recupero rifiuti inerti in cantiere
- Frantumazione macerie e produzione di EoW certificato CE circa 15.000mc
- Spostamento materiale in area concordata con il committente
- Prima fase: demolizione sola copertura

Per quanto sopra €/corpo

NOTE

- Esclusa rimozione e smaltimento di materiale contenenti amianto e/o pericolosi
- Esclusa rimozione e smaltimento di cisterne interrato
- Fornitura di acqua per abbattimento polveri a carico del committente
- In caso di accettazione del presente preventivo sarà annullato il contratto n° 32 del 16/10/2024 relativo ai lavori di demolizione della sola copertura.

Distinti saluti

SARTORELLO ESCAVAZIONI
SARTORELLO ESCAVAZIONI SRL
VIA FONTANELLE N. 8/10
36050 MONTEVIALE (VI)
C.F./P.I. 03464770241
Tel. 0444/562374

• LINEA N°2 CAVIDOTTI ϕ 160 + N° 3 BOZZETTI
120X120X120 GN CHIUDINI IN GHISA ϕ 60
DA PIANO ENEL A NUOVO PUNTO A NORMA.